

DELIBERA N. 322/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI CANARO (RO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la nota del 23 settembre 2021 (prot. n. 0378133) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Canaro (Ro) a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Alberto Davì, in qualità di candidato Sindaco per il Comune di Canaro, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale di Canaro in relazione alla presentazione, in un luogo pubblico e attraverso Facebook, di una lista di candidati alle elezioni comunali da parte del Sindaco e di due amministratori comunali. Il Comitato ha proposto

l'archiviazione della segnalazione *“per carenza del requisito soggettivo richiesto per la sussistenza di una fattispecie di comunicazione istituzionale”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 16 settembre 2021, con la quale il Sindaco di Canaro, Nicola Garbellini, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la partecipazione del Sindaco e di altri amministratori all'evento del 5 settembre 2021 è avvenuto *“non in qualità di amministratori ma in qualità di componenti del gruppo politico della lista Canaro rinasce”*;
- il Sindaco non *“compariva vestito in forma ufficiale, e dunque era privo di fascia tricolore, risultando pertanto completamente al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”* e la manifestazione *“si svolgeva in pubblica Piazza, senza alcun utilizzo della sede istituzionale dell'Ente”*;
- la propaganda dell'evento in questione è stata effettuata *“sul canale social della citata lista, <https://www.facebook.com/listacanmarorinasce>”, oggetto di segnalazione, “non coinvolgendo in alcun modo l'amministrazione comunale [...], né i suoi canali di comunicazione istituzionale, né utilizzando mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, senza, pertanto, interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente. Nello specifico sulla pagina Facebook del Comune di Canaro, sul sito www.comune.canaro.ro.it, sul canale Telegram del Comune di Canaro non sono mai apparse comunicazioni relative all'evento del 5 Settembre”*;

PRESA VISIONE del video, oggetto di segnalazione, pubblicato in data 5 settembre 2021 sulla pagina Facebook *“Canaro Rinasce”* e relativo alla presentazione della lista *“Canaro Rinasce”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO che, con riferimento all’evento del 5 settembre 2021 di presentazione della lista *“Canaro Rinasce”*, gli accertamenti istruttori non evidenziano iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riferibili all’amministrazione comunale di Canaro;

CONSIDERATO che la pagina Facebook *“Canaro Rinasce”* su cui è stato pubblicato il video relativo al predetto evento non risulta riconducibile all’amministrazione comunale o ad altra pubblica amministrazione, ma alla lista *“Canaro Rinasce”*;

RITENUTO, pertanto, che le iniziative oggetto di segnalazione esulano dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata al Comune di Canaro e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba